



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Segreteria Amministrativa

Bologna, 16 MAR. 2023

Prot. 2182 /CP

Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni Civili

Al Sig. Presidente della Sezione Lavoro

Ai Sigg. Direttori delle Aree

Civile e Lavoro

Sede

E, p.c.

Ai Consigli degli Ordini Forensi del Distretto

Loro sedi

Oggetto: Pagamento del contributo unificato nei giudizi di rinvio

Trasmetto l'allegato provvedimento per quanto di rispettivo interesse, raccomandando di attenersi alle indicazioni in esso indicate.

Cordiali saluti

Il Presidente
Oliviero Drigani

Decreto n. 52/23



CORTE D'APPELLO

di Bologna

Il Presidente e il Dirigente amministrativo

Premesso che nel Foglio di Informazione DGGC n.ro 3 anno 2018 il provvedimento 14 maggio 2018 del Direttore Generale Affari Interni del Dipartimento Affari di Giustizia, emesso in risposta a quesito posto dal Presidente della Corte d'Appello di Catania, veniva massimato in forma sintetica come segue: “contributo unificato – Procedimento di Cassazione – Giudizio di rinvio: *il giudizio che si svolge in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello a seguito di rinvio della Corte di cassazione non può essere considerato impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato*”;

che questo Ufficio veniva a conoscenza di tale pubblicazione solo nel mese di aprile 2019 e sviluppava una interlocuzione interna conseguente ai dubbi ingenerati dalla sommaria esposizione del contenuto del provvedimento di cui sopra, che non sembrava esplicitamente confermativo della debenza del CU; all'esito, si aderiva alla interpretazione che allora sembrava più convincente anche in conformità a quanto statuito dalla circ. DAG 13.5.2002 n.3 e, ritenendo di dover considerare il giudizio civile di rinvio da Cassazione non come un grado del processo, ma come una fase rescissoria del procedimento, si propendeva per la non debenza del contributo unificato;

che la motivazione competa del citato provvedimento 14 maggio 2018 veniva conosciuta solo in seguito alla sua pubblicazione sul Foglio di informazione della Direzione generale degli affari interni – Anno 2022 – Rassegna sul contributo unificato del 06.12.2022, nel quale lo stesso provvedimento è richiamato con la sintetica esposizione “**Giudizio di rinvio dinanzi al giudice di appello – Pagamento del contributo unificato – E' dovuto**” ; nel corpo dello stesso si chiarisce che “*il giudizio che si svolge in riassunzione dinanzi alla Corte di appello a seguito di rinvio della Corte di cassazione sconta il pagamento del contributo unificato determinato secondo i criteri individuati dal d.P.R. n. 115/2002; tale giudizio, tuttavia, non può essere considerato “impugnazione”, ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo unificato, con la conseguenza che non si applicherà l'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002*”;

che, a supporto di tale indirizzo operativo, giova richiamare il principio statuito da Cassazione, Sezione Lavoro, n.30413/2019, in base alla quale “il contributo unificato è dovuto anche nell'ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, che postula, ai sensi dell'art.9, co.1, del DPR n.115 del 2002, l'iscrizione a ruolo del procedimento, poiché non rientra nelle fattispecie di esenzione contemplate dall'art.10 del medesimo decreto, ed in quanto

il riferimento, da parte del predetto art.9, co.1, “ ciascun grado di giudizio” ricomprende, in conformità alla “rato” del tributo di coprire i costi del funzionamento di ogni fase processuale, l’iscrizione a ruolo della causa dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente aditi, assumendo peraltro rilevanza l’unicità del procedimento riassunto rispetto a quello originariamente incardinato ai soli fini della conservazione degli effetti , sostanziale processuali, correlati alla proposizione della domanda giudiziale”. Le medesime considerazioni possono ripetersi a proposito della riassunzione del processo a seguito della sentenza di cassazione con rinvio.”

preso atto della necessità di adeguare immediatamente il comportamento delle cancellerie alle disposizioni in parola e di procedere ad una urgente verifica della regolarità dei versamenti del contributo unificato per il periodo aprile 2019-marzo 2023


dispongono

che, nel caso di riassunzione del procedimento dinanzi alla Corte di Appello a seguito di rinvio della Corte di Cassazione la riscossione del contributo unificato sia determinata con riferimento ai criteri generali fissati per il giudizio di primo grado, non potendosi qualificare tale giudizio come impugnazione, con la conseguenza che non si applicherà l’art.13 co.1-bis del TUSG, bensì i criteri generali fissati per il giudizio di primo grado.

Dispongono altresì che a cura dei Direttori responsabili delle cancellerie civili e della sezione lavoro, con il supporto del funzionario statistico della Corte d’Appello, sia effettuata una ricognizione delle ipotesi di riassunzione per i procedimenti iscritti a decorrere dall’anno 2019 e che sia avviata, ove necessaria, la procedura per il recupero del contributo unificato dovuto. Dispongono che il presente provvedimento sia portato a conoscenza dei Presidenti delle sezioni civili e lavoro, del personale preposto ed assegnato alle cancellerie civili e del lavoro, dell’Ufficio recupero crediti e per conoscenza ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto e all’URCOFER.

Bologna, li 14.3.2023

Il dirigente amministrativo
Elisabetta Bovi



Il Presidente
Oliviero Drigani

